

Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale

(Delibera del 18 maggio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 maggio 2000, ha approvato la seguente circolare:

I

Disposizioni di carattere generale

1. Il 31 dicembre 2000 cesseranno dalle funzioni i soli giudici onorari di tribunale attualmente in carica nominati, per il triennio 1998-2000, **anteriormente alla data del 2 giugno 1999** ed in conseguenza dovrà provvedersi alle nuove nomine ed alle conferme per i successivi tre anni.

I giudici onorari di tribunale nominati **dopo il 2 giugno 1999**, invero, restano in carica 3 anni a far data dal decreto ministeriale di nomina. La disciplina anteriore (art. 32 R.D. 12 gennaio 1941, n.12), pur prevedendo che la nomina dei giudici onorari di tribunale durasse per un triennio, stabiliva tuttavia, per evidenti esigenze di semplificazione dei procedimenti di nomina, che al termine di tale periodo rigidamente predeterminato cessassero dalla carica anche quelli che avessero ottenuto la nomina nel corso del triennio stesso; laddove la normativa attualmente vigente rapporta la durata dell'incarico del magistrato onorario all'effettivo svolgimento dello stesso. Da un lato, infatti, l'art. 42 *quinquies* stabilisce che "La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni", e dall'altro l'art.30 del D.Lgs. n. 51/98 ha espressamente abrogato l'art. 32 cit., per cui deve ritenersi che il legislatore abbia abbandonato il criterio di durata dell'incarico per un triennio prestabilito.

Ne consegue che tutte le nomine, anche se già effettuate dal CSM dopo il 2 giugno 1999, hanno durata triennale con decorrenza dalla data dell'emanazione del Decreto Ministeriale che recepisce la delibera consiliare di nomina.

E' pertanto necessario che i capi degli uffici vigilino sulla effettiva durata dell'incarico del giudice onorario di tribunale, anche al fine della predisposizione delle tabelle, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o le richieste di nuove nomine.

II

Nomina requisiti e documentazione

1. Per conseguire la nomina e per ottenere la conferma a giudice onorario di tribunale è necessario che l'aspirante:

- a) sia cittadino italiano;
- b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) abbia l'idoneità fisica e psichica;
- d) abbia un'età non inferiore a **venticinque** anni e non superiore a **sessantanove** anni;
- e) abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
- f) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università della Repubblica;
- g) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina o conferma da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Alle istanze o proposte di nomina trasmesse dai Consigli Giudiziari, **in originale e in copia**, dovranno essere allegati:

Prodotti dall'interessato:

- a) istanza o accettazione della nomina dell'aspirante;
- b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente, con l'indicazione, quanto al punto f), del luogo e della data in cui sia stata conseguita la laurea e della votazione conseguita;
- c) certificato attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (**ASL o Medico Militare**);
- d) rilascio del nullaosta da parte della Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro degli aspiranti all'incarico di giudici onorari di tribunale;
- e) **dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale (v. Incompatibilità).**

Prodotti dall'Ufficio:

- a) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- b) certificato penale ai sensi dell'art. 688, comma I, c.p.p.;
- c) rapporto informativo del Prefetto;
- d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

OLTRE AI SUDDETTI ATTI DOVRA' ESSERE ALLEGATO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A CURA DELL'INTERESSATO (ALL. A ALLA PRESENTE CIRCOLARE)

III Conferme

1. Ai fini della conferma, il Consiglio Giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, esprime, alla scadenza del triennio, un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti.

Analoga valutazione verrà compiuta dal Consiglio Giudiziario per coloro che essendo stati nominati entro il 2 giugno 1999 cesseranno dall'incarico il 31.12.2000.

- 2. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma.
- 3. I giudici onorari già in servizio alla scadenza del triennio in corso potranno essere confermati per una sola volta (anche se sono già stati confermati in precedenza).
- 4. Alle istanze o proposte di conferma sarà sufficiente allegare:

Prodotti dall'interessato:

- a) istanza di conferma;
- b) certificazione o autocertificazione dei requisiti di cui al paragrafo precedente;
- c) certificazione attestante l'idoneità fisica e psichica rilasciata da un ente pubblico (**ASL o Medico Militare**), soltanto per coloro che hanno ottenuto l'incarico di giudici onorari di tribunale prima del 2 giugno 1999;
- d) dichiarazione con cui il confermando si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale svolge le funzioni (v. Incompatibilità).

Prodotti dall'Ufficio:

Relazione del Presidente del Tribunale sull'attività svolta dall'interessato nel triennio decorso, con l'allegazione dei prospetti statistici relativi a detto periodo, e sulla esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

OLTRE AI SUDDETTI ATTI DOVRA' ESSERE ALLEGATO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A CURA DELL'INTERESSATO (ALL. A ALLA PRESENTE CIRCOLARE)

- 5. Ai fini della conferma, i Consigli Giudiziari terranno conto della valutazione espressa dal Presidente del Tribunale presso il quale il giudice onorario ha prestato la propria attività.

IV Procedimento

1. I Presidenti di Tribunale trasmetteranno ai Presidenti delle Corti di Appello le domande per le nomine e conferme dei giudici onorari di Tribunale o le proposte d'ufficio, con il proprio parere motivato.

I Presidenti delle Corti di Appello, in relazione ai giudici onorari il cui incarico scade il 31 dicembre 2000, faranno pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura, **entro il 15 settembre 2000**, i pareri motivati dei Presidenti di Tribunale e le proposte dei Consigli Giudiziari **nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374**, sulle istanze degli interessati e sulle proposte dei Presidenti di Tribunale relative alle conferme dei giudici onorari.

2. I pareri dei Presidenti di Tribunale e le proposte dei Consigli Giudiziari dovranno essere espressamente motivati sui seguenti punti:

a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina e conferma dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42 ter, Il comma, Ordinamento Giudiziario;

b) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma nell'incarico da parte di questo Consiglio Superiore della Magistratura o siano state da esso revocate, quando permangano le cause del provvedimento negativo;

c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia;

d) idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;

e) eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

3. I pareri e le proposte dovranno contenere l'indicazione del numero dei giudici onorari che si ritiene adeguato alle necessità dei singoli uffici, con particolare riguardo alla situazione degli organici, alla natura ed alla quantità dei procedimenti pendenti ed al flusso delle sopravvenienze. Il numero dei giudici onorari non potrà essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

4. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato i Consigli Giudiziari, nella redazione delle proposte, dovranno tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

5. I dirigenti di cancelleria e/o i funzionari direttivi addetti, per ciascun Tribunale, ai servizi riguardanti la magistratura onoraria attesteranno la regolare allegazione della documentazione per le istanze di nomina e di conferma e cureranno la trasmissione solo delle pratiche corredate da tutta la documentazione di cui sopra, ivi incluso il suddetto apposito modello.

6. Le istanze e le proposte di nomina e di conferma dei giudici onorari, con la relativa documentazione, dovranno essere trasmesse al Consiglio Superiore della Magistratura a cura dei Presidenti delle Corti di Appello, **SIA IN ORIGINALE SIA IN COPIA.**

7. I capi degli uffici, infine, vorranno disporre che dal 1° gennaio 2001 tutti i giudici onorari di tribunale che siano stati nominati anteriormente al 2 giugno 1999 si astengano dall'esercitare le funzioni ove alla data sopraindicata non sia ancora pervenuta la comunicazione della conferma dell'incarico.

8. Ad avvenuta nomina o conferma, sarà cura degli Uffici interessati comunicare a questo Consiglio **la presa di possesso**, mediante trasmissione del relativo verbale.

Dovrà, altresì, essere comunicata la **mancata presa di possesso nel termine stabilito** per l'attivazione della procedura di decadenza dall'incarico.

9. Le domande di nomina o conferma pervenute al CSM prive della documentazione indicata nella presente circolare saranno restituite all'ufficio proponente a cura della segreteria della Commissione.

10. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del termine triennale gli interessati dovranno presentare domanda di conferma e i capi degli uffici dovranno immediatamente procedere alla relativa istruttoria.

11. I Capi degli Uffici interessati - su richiesta dei Presidenti delle Corti di Appello - assumeranno tutte le iniziative opportune per la conoscenza della presente circolare diffondendola nell'ambito del rispettivo

circondario (in particolare presso gli Uffici giudiziari, gli Ordini professionali interessati, il Provveditorato agli Studi, l'Università).

V

Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio anche pregresso:
 - a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
 - b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;
 - c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;
 - d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva, sempre che l'incarico sia richiesto per un ufficio giudiziario diverso da quello in cui siano svolte le funzioni suddette;
 - e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici.
2. Costituisce, altresì, titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.L. 17 novembre 1997, n. 398.

VI

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:
 - a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
 - b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
 - c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;
 - d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
 - e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancaria, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.
2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.
3. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l'incarico di **consulente, perito o interprete** nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
4. Devono ritenersi estese ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 16 O.G., **limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte**. Tale incompatibilità viene meno se almeno sei mesi prima delle istanze o delle proposte di nomina cessa l'esercizio delle funzioni giudiziarie che vi ha dato causa.
5. Non si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 18 O.G..
6. Si estendono ai giudici onorari di tribunale le incompatibilità previste dall'art. 19 O.G., ivi comprese quelle tra coniugi secondo l'interpretazione della circolare C.S.M. n.8160/82 e successive modifiche, anche rispetto ai magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso lo stesso ufficio di Tribunale.
7. Si applica ai giudici onorari di tribunale l'art. 8 cpv. della legge 30 marzo 1957 n. 361; pertanto, coloro che intendono candidarsi, **hanno l'obbligo di dimettersi dalle funzioni di magistrato onorario**.

VII Durata dell'incarico

1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni, che decorrono dal D.M. di nomina.
2. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.

VIII Tirocinio

Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i Presidenti di Tribunale cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi anteriormente all'assunzione di funzioni giudiziarie, individuando per ciascuno di essi il magistrato di riferimento. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali.

IX Cessazione, decadenza, revoca dell'ufficio

1. Il giudice onorario di tribunale **cessa** dall'incarico:
 - a) per il compimento del **settandaduesimo** anno di età;
 - b) per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;
 - c) per dimissioni.
2. Il giudice onorario di tribunale **decade** dall'ufficio:
 - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il giudice onorario di tribunale è **revocato** dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

Procedura di decadenza e revoca

4. Il Consiglio Superiore della Magistratura deve dare notizia all'interessato dell'inizio del procedimento mediante comunicazione personale recante l'indicazione dell'oggetto del procedimento e dei fatti da cui esso trae origine, nonché della facoltà di prendere visione degli atti. L'interessato ha diritto di presentare memorie scritte e documenti sino alla conclusione della procedura. Il Consiglio Superiore della Magistratura deve fissare un congruo termine per l'audizione dell'interessato, il quale potrà in quella sede farsi assistere da un difensore appartenente all'ordine giudiziario o a quello forense.
5. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio sono dichiarate o disposte con le stesse modalità previste per la nomina.
6. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, già conferito, sarà cura del Presidente del Tribunale interessato istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante.

X Doveri e diritti

- 1.- Il giudice onorario di tribunale è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- 2.- La competente autorità giudiziaria dovrà dare tempestiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina

o conferma, e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o alla revoca.